



Bando per la concessione di contributi alle imprese per la promozione dell'internazionalizzazione

BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE 2025

Codice progetto BI25 - Codice RNA-CAR 32195

Art. 1 Obiettivo

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia - di seguito Camera di commercio - nell'ambito delle proprie iniziative istituzionali intende promuovere la crescita del livello di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese del territorio attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto diretti a supportare lo sviluppo dei canali commerciali all'estero e la crescita delle competenze per la gestione dei processi di internazionalizzazione.
2. Con il presente bando si intendono finanziare progetti riguardanti l'acquisizione di servizi per favorire l'avvio/lo sviluppo del commercio internazionale e la partecipazione a fiere **nel periodo 01/01/2025 – 31/12/2025**.

Art. 2 Stanziamento

1. Le risorse complessivamente stanziare ammontano ad € 1.000.000,00.
2. La Camera di commercio si riserva la facoltà di integrare la dotazione finanziaria di cui sopra con ulteriori risorse di bilancio che dovessero rendersi disponibili al fine di garantire il più ampio soddisfacimento delle domande ammissibili.
3. La Camera di commercio inoltre potrà, con provvedimento dirigenziale:
 - disporre la riapertura del termine di scadenza del bando prolungandone gli effetti in caso di non esaurimento delle risorse disponibili, al fine di garantire l'utilizzo ottimale dello stanziamento;
 - chiudere anticipatamente il termine di scadenza in caso di esaurimento delle risorse.
4. L'eventuale riapertura o la chiusura anticipata del bando saranno rese note sul sito internet della Camera di commercio: www.emilia.camcom.it.



Art. 3 Normativa europea di riferimento e cumulabilità

1. I contributi sono concessi nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (monitoraggio e comunicazione).
2. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa, anche congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica"¹, non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.
3. L'aiuto si considera concesso (art. 3.3 del Regolamento UE) nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto a ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione.
4. La Camera di commercio effettuerà la verifica del rispetto della soglia de minimis nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). Le imprese sono pertanto invitate a verificare presso il Registro i contributi ottenuti dalla "impresa unica" (concessi anche se non ancora effettivamente percepiti) nel triennio precedente, accedendo al sito del RNA www.rna.gov.it - sezione trasparenza.
5. In sede di concessione del contributo e in fase di caricamento dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), la Camera di commercio provvederà direttamente:
 - a) in caso di superamento della soglia de minimis prevista, a ridurre il contributo concesso portandolo nei limiti del massimale de minimis di riferimento;
 - b) nel caso il massimale de minimis di riferimento dell'impresa sia già stato raggiunto con contributi concessi precedentemente la presentazione della domanda, ad escludere la domanda di contributo.
6. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

¹ Ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.



- con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
 - con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione e a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti (si ricorda che se l'impresa ha usufruito, o intende usufruire, di altre agevolazioni è necessario accertarsi che la disciplina delle stesse preveda la cumulabilità con il presente contributo).
7. Gli aiuti sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
8. Il contributo camerale non potrà concorrere a determinare, congiuntamente ad altri contributi pubblici, sulle stesse iniziative aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili, entrate superiori alle spese (è ammesso pertanto il cumulo tra più fonti di finanziamento fino alla concorrenza del 100% del singolo costo; non può esserci pertanto una sovra-compensazione).

Art. 4 Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole e le medie imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea².
2. Le imprese beneficiarie devono, **al momento della presentazione della domanda e fino a quello dell'erogazione del contributo**, a pena di esclusione dal contributo:
 - a) avere sede legale e/o unità locale operativa (escluso magazzino e deposito) iscritte ed attive al Registro delle Imprese della circoscrizione territoriale della Camera di commercio dell'Emilia;
 - b) non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa vigente, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - c) il legale rappresentante e i soggetti indicati nell'art. 85 del Decreto Legislativo 159/2011 e s.m.i. (Codice Antimafia) non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo Decreto o essere condannati con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).



- d) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014, come modificato in seguito al Regolamento UE n. 1237/2021 della Commissione fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento.
3. Sono inammissibili le istanze dei soggetti che **al momento della presentazione della domanda nonché a quello della concessione del contributo**, abbiano forniture in essere con la Camera di commercio dell'Emilia, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.³
4. Ai fini dell'erogazione del contributo, **al momento della rendicontazione** le imprese dovranno inoltre:
- a) essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale. Qualora l'impresa non lo fosse, la stessa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni di calendario dalla richiesta della Camera di commercio;
 - b) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti; il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Qualora l'impresa non lo fosse, la stessa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni di calendario dalla richiesta della Camera di commercio.
5. Sono ammessi a contributo anche i Consorzi e le Reti d'Impresa iscritti al Registro delle Imprese della Camera di commercio dell'Emilia, in possesso dei requisiti indicati nel presente articolo, a condizione che la maggioranza delle imprese consorziate o appartenenti alla Rete siano iscritte e attive al Registro delle Imprese della circoscrizione territoriale della Camera di commercio dell'Emilia.
6. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione multipla sarà tenuta in considerazione solamente la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre saranno considerate irricevibili, salvo che la domanda/e antecedente/i sia/siano stata/e espressamente revocata/e dall'impresa o siano ritenute inammissibili dall'Ente.
7. Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁴ possono essere ammesse a finanziamento

³ *Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione e stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche...". Il campo di applicazione della norma esclude le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali*

⁴ *Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un*



solo per una domanda. In caso di presentazione di più domande, sarà presa in considerazione e ammessa alla valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili, salvo che la/e domanda/e antecedente/i sia/siano stata/e espressamente revocata/e dall'impresa o siano ritenute inammissibili dall'Ente.

Art. 5 Interventi finanziabili

1. Gli interventi ammissibili a contributo dovranno riguardare:

- A.** partecipazione, in qualità di espositori, a manifestazioni fieristiche organizzate sia all'estero che in Italia, purché **con qualifica internazionale il cui periodo di svolgimento ricade tra il 01/01/2025 ed il 31/12/2025**, con i seguenti ulteriori requisiti e specifiche:
- A1. Limitatamente alle fiere in Italia si fa esclusivo riferimento alle fiere con qualifica internazionale – anche non certificate - presenti nel calendario ufficiale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome secondo le date effettive di svolgimento, così come aggiornate dagli Enti organizzatori.
 - A2. La partecipazione è ammessa esclusivamente come espositore diretto, titolare dell'area espositiva.
 - A3. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo per una sola manifestazione fieristica nel corso dell'anno 2025.
 - A4. E' ammessa la sostituzione della fiera oggetto di richiesta di contributo solo per cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà del beneficiario.
- B.** realizzazione di percorsi di affiancamento e formazione attraverso l'utilizzo di specifiche figure professionali: Temporary Export Manager (TEM), Digital Export Manager (DEM) o Manager Esperto per i Processi di Export Import ed Internazionalizzazione (EXIM Manager). **Il periodo di svolgimento ricade tra il 01/01/2025 ed il 27/02/2026**, comprensivo della fatturazione e del pagamento, con i seguenti ulteriori requisiti e specifiche:
- B1. Il percorso di affiancamento dovrà avere una durata minima di 3 mesi corrispondente a almeno 20 giornate e dovrà essere finalizzato a implementare la strategia e ad accrescere le capacità manageriali dell'impresa nella gestione dei processi di internazionalizzazione.
 - B2. L'EXIM Manager dovrà essere certificato secondo la norma UNI 11823; il TEM e il DEM dovranno dimostrare di avere competenze e conoscenze pertinenti rispetto al ruolo che andranno a svolgere in azienda sia in

comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato



termini di internazionalizzazione che di digitalizzazione, attestati da un'esperienza di supporto alle imprese di almeno due anni.

- B3. In fase di presentazione della domanda di contributo dovrà essere inviato il cv del TEM/DEM/EXIM che affiancherà l'azienda.

Art. 6 Spese ammissibili

1. Sono finanziabili le seguenti tipologie di spesa - al netto dell'IVA e delle analoghe imposte estere e di altre imposte, tasse e diritti:
 - A) per partecipazione a manifestazioni fieristiche:
 - area espositiva, progettazione dello stand e noleggio dell'allestimento (incluse spese accessorie di allestimento - servizi di telecomunicazioni, idrici, elettricità, montaggio/smontaggio - ed ivi compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori in base al regolamento della manifestazione);
 - iscrizione al catalogo ufficiale;
 - trasporto del materiale da allestimento ed espositivo, compresa la relativa assicurazione ed esclusi gli oneri doganali;
 - servizi di interpretariato/traduzione e hostess.
 - B) per affiancamento e formazione:
 - servizi di consulenza e/o fornitura di servizi così come documentati dalla relazione tecnica che formerà parte della rendicontazione finale.
2. Le spese dovranno essere **interamente** sostenute (data fattura e data pagamento) nel **periodo compreso tra il 01/01/2025 e il 27/02/2026**.
3. Per quanto riguarda le manifestazioni fieristiche, sono inoltre ammissibili le spese sostenute in data antecedente il 01/01/2025, relative all'affitto dell'area espositiva e/o quota d'iscrizione e altri oneri richiesti dall'ente fieristico, purché riferiti a manifestazioni fieristiche che si svolgano nel periodo ammissibile (01/01/2025 - 31/12/2025).
4. Le spese sostenute a titolo di acconto prima della data del 01/01/2025, ad eccezione di quanto previsto al precedente comma 3, comportano l'inammissibilità anche della fattura di saldo.
5. I servizi di consulenza e/o fornitura di servizi devono essere attivati a partire dal 01/01/2025.
6. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) soggiorno (vitto ed alloggio), viaggio (compreso taxi e navette), parcheggio e rappresentanza;
 - b) produzione di campionature;



- c) servizi di consulenza specialistica di natura amministrativa, contabile e giuridica connesse al normale funzionamento di impresa o di formazione del personale, quali a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale e pubblicitaria;
- d) servizi di supporto ed assistenza per adeguamenti a norme di legge;
- e) spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- f) spese non integralmente pagate;
- g) spese di rappresentanza (colazioni di lavoro, omaggi, ecc.);
- h) spese generali, di amministrazione ed organizzazione (cancelleria, pulizia spazio espositivo, assicurazioni generali non legate al singolo evento, altro materiale di consumo, ecc.);
- i) spese relative al materiale di documentazione e informazione promozionale;
- j) spese per il personale dipendente a tempo determinato e indeterminato;
- k) spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- l) imposte e tasse.

Art. 7 Entità del contributo

1. Il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese sostenute, documentate e ammissibili, al netto di IVA, fino ad un importo massimo determinato in relazione alla tipologia di intervento, nella misura precisata come segue e fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo di € 12.000,00.

TIPOLOGIA INTERVENTO	% CONTRIBUTO	IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO
A) Partecipazione a fiere: - all'estero (UE ed extra UE) - in Italia (compreso Repubblica di San Marino)	50%	- € 6.000,00 (estero) - € 4.000,00 (Italia)
B) percorsi di affiancamento e formazione: TEM, DEM, EXIM Manager	50%	€ 10.000,00

2. L'investimento minimo finanziabile è pari a euro 3.000,00.



3. Verrà riconosciuta un'ulteriore premialità di euro 250,00 alle imprese in possesso del rating di legalità⁵ in corso di validità al momento della concessione del contributo, nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
4. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo con riferimento a una o ad entrambe le tipologie di intervento previste dal bando. Per la partecipazione a fiere è ammissibile una sola manifestazione.
5. I contributi saranno erogati con la ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.P.R. 600/73.

Art.8 Presentazione delle domande

1. Le richieste di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, utilizzando il sistema Restart di Infocamere **dalle ore 11:00 del 10/06/2025 alle ore 16:00 del 31/07/2025**.
Per l'invio telematico è necessario collegarsi al sito <https://restart.infocamere.it/> e accedere con SPID, CNS, o CIE. Tutte le informazioni sul sistema telematico Restart per la presentazione della domanda (tutorial e Guide alla presentazione telematica) sono disponibili al link <https://restart.infocamere.it/aiuto>
L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario, nel qual caso alla pratica telematica dovrà essere allegato il modulo di procura per l'invio telematico firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
Gli intermediari devono accedere alla sezione a loro dedicata di Restart, procedere con la registrazione, dopodiché potranno operare indicando nella sezione "richiedente" della domanda l'impresa per conto della quale agiscono (vedi: <https://restart.infocamere.it/intermediari/aiuto>).
2. Le domande trasmesse con altre modalità saranno considerate irricevibili e saranno dunque escluse; saranno altresì dichiarate irricevibili e dunque escluse le domande presentate prima o dopo tali termini.
3. **La modulistica è disponibile sul sito internet camerale, www.emilia.camcom.it, nella sezione "Promuovere l'impresa e il territorio" > "Contributi alle imprese".**
Si ricorda che la piattaforma Restart accetta quali allegati solo documenti firmati in CadES, con estensione ".p7m".

⁵ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012



4. La domanda di contributo è assoggettata all'imposta di bollo e il pagamento va assolto con modalità telematica attraverso il sistema PagoPa (il sistema avvia il processo di pagamento del bollo nel sistema PagoPa dove è obbligatorio indicare nell'apposito form Codice Fiscale/Partita Iva del soggetto pagante e indirizzo email dove sarà inviata la ricevuta PagoPa).
5. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente**:
 - a. MODULO DI DOMANDA disponibile sul sito internet www.emilia.camcom.it all'interno della sezione "Promuovere l'impresa e il territorio" > "Contributi alle imprese", compilato in ogni sua parte;
 - b. preventivi di spesa (o eventuali fatture) intestati all'impresa richiedente, redatti in euro (per preventivi in valuta diversa dall'euro deve essere inserito l'importo in euro al cambio ufficiale della data di presentazione della domanda) e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione, dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di costo che concorrono a formare l'investimento (non saranno ammessi auto preventivi);
 - c. curriculum vitae del TEM / DEM / EXIM Manager e copia del contratto o della proposta di incarico per il servizio di consulenza nel caso in cui l'impresa richieda il contributo per l'intervento di cui al punto B) dell'art. 5;
 - d. eventuale modulo di procura.
6. **Le pratiche telematiche pervenute prive del MODULO DI DOMANDA o sottoscritte da un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente saranno escluse senza possibilità di integrazione**, fatta salva la possibilità per l'impresa di presentare, nei termini di scadenza indicati nel Bando, una nuova domanda.
7. Per completare l'invio della richiesta, **occorre "scaricare il modello", verificarne la correttezza e caricarne la versione firmata dal Titolare/Legale Rappresentante dell'impresa. La mancata sottoscrizione del modello da parte del Titolare/Legale Rappresentante è causa di esclusione, senza possibilità di integrazione**, fatta salva la possibilità per l'impresa di presentare, nei termini del Bando, una nuova domanda.
8. Tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda da parte della Camera di commercio saranno inviate al domicilio digitale dell'impresa (indirizzo PEC) comunicato al Registro delle Imprese.
9. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.



Art. 9 Valutazione delle domande e formazione della graduatoria

1. L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente Bando. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo sarà ammessa a contributo fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande incomplete o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati indispensabili ai fini istruttori, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili e pertanto saranno escluse.
3. È facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, la cui mancanza non abbia comunque già comportato decadenza o irricevibilità o esiti simili e dunque esclusione della domanda ai sensi degli articoli precedenti, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 15 di calendario dalla data di ricevimento della richiesta comporterà l'inammissibilità della domanda di contributo.
4. L'ordine di precedenza nella graduatoria avverrà secondo l'ordine cronologico di spedizione della pratica telematica attestato dal sistema e sulla base della conformità della stessa, ai sensi di quanto previsto dal presente bando.
5. La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Camera di commercio nella sezione "Promuovere l'impresa e il territorio" > "Contributi alle imprese" nella pagina dedicata al bando.
6. Le domande non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili non saranno istruite, salvo quanto si dirà *infra*.
7. Nel caso di rinuncia al contributo da parte di beneficiari o in caso di riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali o di rifinanziamento del bando, la Camera di commercio si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione provvedendo all'aggiornamento della graduatoria e a fissare eventualmente nuovi termini ai soli fini della presentazione delle rendicontazioni finali.

Art. 10 Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza dal contributo:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;



- b) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata e ammessa a beneficio salvo eventuali modifiche per cause di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese. Le eventuali variazioni devono essere tempestivamente segnalate, motivandole adeguatamente, e comunque prima che le nuove spese siano sostenute, scrivendo all'indirizzo PEC cciaa@pec.emilia.camcom.it (la richiesta di variazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria);
- c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- d) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all'importo minimo richiesto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
- e) a conservare per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- f) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del contributo, del punteggio base di cui all'art. 7, comma 3 del presente Bando (rating di legalità);
- g) a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Art. 11 Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo concesso avverrà in un'unica soluzione, a saldo, una volta ultimate le attività e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale.
2. La rendicontazione finale dovrà essere presentata, mediante pratica telematica sempre attraverso il sito <https://restart.infocamere.it/> entro le ore 18.00 del 31/03/2026, **pena la decadenza dal contributo**.
Nel caso in cui l'invio della rendicontazione sia delegato allo stesso soggetto delegato in sede di richiesta di contributo non è necessario presentare nuovamente il modulo di procura.
3. Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione **firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria**:
 - a) MODULO DI RENDICONTAZIONE disponibile sul sito internet www.emilia.camcom.it all'interno della sezione "Promuovere l'impresa e il territorio" > "Contributi alle imprese", compilato in ogni sua parte (da salvare in formato pdf).



- b) copie in formato “.pdf” delle fatture e degli altri documenti di spesa rispondenti fedelmente, in termini di tipologia d’investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo.

Le fatture dovranno riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) rilasciato dalla Camera di commercio al momento della concessione del contributo e riportato nella graduatoria pubblicata sul sito camerale. Tale disposizione è prevista dal D.L. n. 13/23, convertito con modificazioni con L. 41/2023 e s.m.i., che sancisce l’obbligo di apposizione del CUP sulle fatture, a pena di inammissibilità delle stesse. Per le fatture emesse prima della comunicazione alle imprese di pubblicazione della graduatoria e per le fatture estere, le imprese beneficiarie, ai sensi dell’art. 1, comma 479, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), dovranno provvedere all’integrazione per l’apposizione del CUP⁶.

- c) copie dei pagamenti effettuati dall’impresa beneficiaria mediante transazioni bancarie verificabili. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di bonifico bancario, ricevuta bancaria (Ri.Ba), carta di credito/debito aziendale.

La documentazione da presentare per i pagamenti è la seguente:

Bonifico bancario	- disposizione di bonifico in cui si visibile l’intestatario del conto corrente e il riferimento alla fattura pagata. La disposizione deve risultare “effettuata” e riportare il numero identificato dell’operazione (C.R.O. o T.R.N).
Ricevuta bancaria	- ricevuta bancaria in cui sia visibile l’intestatario del conto corrente e la causale dell’operazione con il riferimento alla fattura pagata; - estratto conto bancario in cui sia visibile il riferimento al pagamento e il codice identificativo dell’operazione.
Carta di credito/debito aziendale	- estratto conto bancario in cui si visibile l’avvenuto addebito dell’importo complessivo delle operazioni eseguite con la carta di credito aziendale; - estratto conto della carta di credito/debito aziendale in cui si visibile l’importo pagato con indicazione del

⁶ E’ possibile regolarizzare i titoli di spesa privi di CUP emessi PRIMA della conclusione della procedura di assegnazione del contributo secondo le seguenti modalità:

Fatture in formato cartaceo (estere, vigendo l’obbligo della fatturazione elettronica in Italia):

- andrà riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura il codice CUP con scrittura indelebile anche mediante l’utilizzo di un timbro, e conservate agli atti per almeno 10 anni.

Fatture elettroniche (in alternativa)

- mediante l’emissione di nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa non indicante il CUP e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa che preveda tale indicazione (sempre all’interno del periodo di ammissibilità delle spese prevista dal presente bando)
- mediante la realizzazione di una integrazione elettronica da unire all’originale, secondo le modalità indicate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019. Si ricorda che questa operazione non è una regolarizzazione della fattura a fini fiscali e contabili ma una semplice integrazione pertanto rimangono inalterati tutti i dati della fattura originaria, senza alcuna conseguenza sugli adempimenti fiscali.



	fornitore e data operazione e l'importo complessivo addebitato nel mese (deve coincidere con l'addebito in conto corrente).
--	---

Si invita a regolare i pagamenti preferibilmente attraverso bonifico singolo, assicurando in ogni caso la riconducibilità del pagamento al singolo documento di spesa;

- d) relazione finale di intervento contenente una descrizione dettagliata delle attività realizzate e dei risultati conseguiti;
 - e) il contratto (o ordine di acquisto o lettera di incarico professionale) comprovante la consulenza nel quale siano specificati durata, compenso, dettaglio delle attività oggetto dell'incarico. Le spese per consulenza dovranno essere ampiamente documentate all'interno della relazione tecnica finale di cui al punto precedente;
 - f) eventuale modulo di procura (in caso di "nuovo" delegato).
4. **Le pratiche telematiche pervenute prive del MODULO DI RENDICONTAZIONE o sottoscritte da un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente saranno irricevibili senza possibilità di integrazione**, fatta salva la possibilità per l'impresa di presentare, nei termini di scadenza indicati nel Bando, una nuova pratica di rendicontazione.
5. Per completare l'invio della rendicontazione, **occorre "scaricare il modello", verificarne la correttezza e caricarne la versione firmata dal Titolare/Legale Rappresentante dell'impresa. La mancata sottoscrizione del modello da parte del Titolare/Legale Rappresentante è causa di irricevibilità, senza possibilità di integrazione**, fatta salva la possibilità per l'impresa di presentare, nei termini del Bando, una nuova pratica di rendicontazione.
6. E' facoltà dell'Ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta, la cui mancanza non abbia comunque già comportato decadenza o irricevibilità o esiti similari dal contributo, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 15 da calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza del contributo.
7. L'impresa dovrà essere in regola con:
- il pagamento del diritto annuale camerale. Qualora l'impresa non lo fosse, la stessa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni di calendario dalla richiesta della Camera di commercio;
 - il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti; il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) verrà acquisito d'ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'impresa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni da calendario dalla richiesta della Camera di commercio.



8. In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate. In particolare, qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a contributo.

Art. 12 Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Art. 13 Revoca del contributo

1. Il contributo sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione dell'iniziativa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione secondo le modalità e i termini previsti;
 - c) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione, decadenza, inammissibilità e dizioni similari;
 - d) mancato rispetto degli obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi previsti al precedente art. 10;
 - e) l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore al 70% di quella preventivata e ammessa a contributo;
 - f) l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore al costo minimo previsto pari a € 3.000,00;
 - g) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - h) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 12 per cause imputabili al beneficiario;
 - i) esito negativo dei controlli di cui all'art.12;
 - j) rinuncia da parte del beneficiario.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.



Art. 14 Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del Servizio Certificazioni, Contributi, Marketing territoriale, Lavoro. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Contributi, email: contributi@emilia.camcom.it.

Art. 15 Tutela della privacy

1. I dati conferiti in occasione della partecipazione al bando e successivamente gestiti nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria ed amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
2. L'Informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella home page del sito della Camera di commercio.
3. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
4. Eventuali trattamenti che perseguono ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento con le modalità che saranno indicate unitamente alla richiesta del consenso stesso.